

Donazione, prelievo e trapianto di organi: aspetti clinici, assistenziali e comunicativo relazionali

Accertamento della volontà nella donazione di organi e tessuti, aspetti normativi.

Udine 22-11-2011

La normativa sul prelievo di organi e tessuti da cadavere e da donatore vivente

- Legge 458/1967”Trapianto del rene tra persone viventi”
- Legge 12 agosto 1993 n. 301”Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea”
- Legge 01 aprile 1999 n.91”Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”
- Legge 16 dicembre 1999 n. 483 “Norme per consentire il trapianto parziale di fegato”

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n.91

SCOPI

**AFFERMA CHE L'ATTIVITA' DI
TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI
COSTITUISCE OBIETTIVO DEL S.S.N.**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

SCOPI

**DISCIPLINA E COORDINA L'ATTIVITA'
DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI
E TESSUTI DA CADAVERE**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

SCOPI

**ASSICURA, NELLE PROCEDURE, IL
RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA
SULLA ALLOGAZIONE DEGLI ORGANI E
LE PARI OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO
DEI PAZIENTI NELLE LISTE D'ATTESA**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

SCOPI

PROMUOVE L'INFORMAZIONE

- **LA PRESENTE LEGGE**
- **LA LEGGE 578/93 E D.M. 582/94**
- **STILI DI VITA UTILI A PREVENIRE LE PATOLOGIE CHE POSSONO COMPORTARE LA TERAPIA DEL TRAPIANTO**
- **LE POTENZIALITA' TERAPEUTICHE DEL TRAPIANTO**
- **LE CONOSCENZE SCIENTIFICHE IN MATERIA DI TRAPIANTI**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

IL PRELIEVO E' LECITO PREVIA

ACCERTAMENTO DELLA MORTE AI SENSI L. 578/93 E D.M. 582/94

INFORMAZIONE SULLE MODALITA', CIRCOSTANZE DEL PRELIEVO E SUL SIGNIFICATO CLINICO-TERAPEUTICO DEL TRAPIANTO AL

AL CONIUGE NON SEPARATO O AL CONVIVENTE *in mancanza*

- **AI FIGLI MAGGIORI DI ETA' *in mancanza***
- **AI GENITORI *ovvero***
- **AL RAPPRESENTANTE LEGALE**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

CON MODALITA' PREVISTE IN APPOSITO D.M.

IL CITTADINO

E' TENUTO AD ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA'

**E' INFORMATO CHE LA MANCATA DICHIARAZIONE
DI VOLONTA' AUTORIZZA IL PRELIEVO**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

**DOVE RISIEDONO I DATI INERENTI
LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA'?**

NEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI

- **SUI DOCUMENTI SANITARI PERSONALI**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

ENTRATA IN VIGORE



**• IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA
PUBBLICAZIONE SULLA G. U.**



**• LE DISPOSIZIONI DI VOLONTA' IN ORDINE
ALLA DONAZIONE ACQUISTANO EFFICACIA
DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DEI TRAPIANTI**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME
SULLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ'**

- come le ASL devono richiedere la dichiarazione di volontà del cittadino
- come accertare l'avvenuta richiesta di volontà
- come il cittadino deve manifestare, entro 90 gg. dalla richiesta, la propria volontà
- come le ASL, i medici di M.G. o la p.a. hanno sollecitato, periodicamente, il cittadino a esprimere la propria volontà
- come notificare la dichiarazione di volontà resa
- come archiviare i dati e informare il C.N.T.
- come i comuni notificano alle ASL i residenti
- come comportarsi con con gli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale

NON ANCORA IN VIGORE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'attivazione del sistema informativo è consentito procedere al prelievo salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso

Resta facoltà di opposizione scritta, entro il termine dell'osservazione per la diagnosi di morte, da parte

- **del coniuge non separato o convivente *in mancanza***
- **dei figli maggiorenni *in mancanza***
- **dei genitori *ovvero***
- **del rappresentante legale**

Non è consentita l'opposizione da parte degli aventi diritti se dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso le ALS il soggetto aveva espresso volontà favorevole.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91



**IN MANCANZA DELLA FORMALE RICHIESTA DI
ESPRESSIONE DELLA PROPRIA VOLONTA'**

**IN PRESENZA DI DICHIARAZIONE AUTOGRAFA DI
VOLONTA' CONTRARIA (ESIBITA ENTRO IL PERIODO DI
OSSERVAZIONE)**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

IN CASO DI MINORE

LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' **NON E' AMMESSA**

- SE NON VI E' ACCORDO FRA I GENITORI
- SE RIGUARDA:
 - ✓ UN NASCITURO
 - ✓ UN INCAPACE D'AGIRE
 - ✓ UN MINORE AFFIDATO O OSPITE PRESSO ISTITUTI DI ASSISTENZA PUB. O PRIV.

RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUALI PER IL PRELIEVO DI ORGANI O TESSUTI (tranne cornee)

- **La legge 2 dicembre 1975, n° 644 *“Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico ...”* definisce quando sia possibile effettuare il prelievo di organi e/o tessuti:**
 - **quando in vita il soggetto non abbia esplicitamente negato il proprio assenso**
 - **quando non intervenga opposizione scritta entro il termine del periodo di osservazione da parte:**
 - **del coniuge non separato o convivente, o in mancanza,**
 - **dei figli di età non inferiore a 18 anni, o in mancanza,**
 - **dei genitori**

RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL PRELIEVO DI CORNEE

legge 12 agosto 1993, n° 301

***"Norme in materia di prelievi ed innesti
di cornea"***

- **1. La donazione delle cornee è gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.**
- **2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E
DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI**

LEGGE 1 aprile 1999 n. 91

**SE IL PRELIEVO E' EFFETTUATO
IN VIOLAZIONE DELL'ART. 4**

RECLUSIONE FINO A DUE ANNI

+

**INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE SANITARIA**